STATUTI ACCADEMICI

DOMUNI

INDICE

M	MISSIONE 5		
1.	DISPOSIZIONI GENERALI	6	
-•	Sezione 1: Statuto		
	Art. 1 Statuto		
	Art. 1 Statuto		
	Sezione 2. Compiti essenziali	6	
	Art. 3 Insegnamento		
	Art. 4 Ricerca		
	Art. 5 Apprendimento permanente		
	Art. 6 Innovazione	7	
	Art. 7 Promozione dei giovani	7	
2.	LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA	8	
	Sezione 1. Organi accademici	8	
	Art. 8 Definizione		
	Art. 9 Struttura		
	Sezione 2. La Facoltà		
	Art. 10 Composizione e missione		
	Art. 11 Condizioni per l'insegnamento		
	Art. 12 Approvazione di nuovi docenti		
	Art. 13 Doveri dei membri del corpo docente	10	
	Art. 14 Attivita		
	Sezione 3. Il corpo studentesco	10	
	Art. 16 Studenti ordinari e studenti esterni	10	
	Sezione 4. Il corpo docente, amministrativo e tecnico	10	
	Art. 17 Compiti		
	711t. 17 Compiti	10	
3.	GOVERNANCE	12	
	Sezione 1. Il Senato		
	Art. 18 Composizione		
	Art. 19 Ufficio		
	Art. 20 Elezione dei rappresentanti dei docenti		
	Art. 21 Elezione del rappresentante degli studenti		
	Art. 22 Elezione del rappresentante del personale pedagogico, amministrativo e tecnico		
	Art. 23 Convocazione		
	Art. 24 Ospiti		
	Art. 25 Voto		
	Art. 26 Elezioni		
	Art. 27 Poteri e doveri del Senato		
	Art. 28 Onorificenze		
	Art. 29 Verbale	14	
	Sezione 2. Il Rettorato	14	
	Art. 30 Composizione	14	
	Art. 31 Elezione ed entrata in carica	14	
	Art. 32 Poteri aggiuntivi		
	ω		
	Sezione 3. Rapporti tra le Facoltà e l'Amministrazione Generale		
	Art. 33 Principi dell'organizzazione		
	Art. 34 Personale		
	Art. 35 Finanze, imposte e tasse		
	Art. 36 Prestazioni a favore di Domuni-Universitas		
	Art. 37 Proprietà intellettuale	15	

Sezione 4. Amministrazione generale	10
Art. 38 Amministrazione e struttura	16
Art. 39 Principi di amministrazione	
Art. 40 Regolamento delle riunioni	16
Sezione 5. La Conferenza dei Presidi di Facoltà	17
Art. 41 Convocazione	17
Art. 42 Poteri	17
4. LE FACOLTÀ	18
Sezione 1: Funzionamento delle facoltà	18
Art. 43 Missione	18
Art. 44 Statuto	18
Art. 45 Composizione	18
Art. 46 Organi	
Art. 47 Struttura	18
Art. 48 Bilancio	
Art. 49 Rapporti delle Facoltà con il Rettorato e il Senato	
Sezione 2. Il Consiglio di Facoltà	
Art. 50 Organizzazione	
Art. 51 Composizione	
Art. 52 Convocazione	
Art. 53 Foro competente	
Art. 54 Poteri esclusivi	20
Sezione 3. Il Preside di Facoltà	20
Art. 55 Funzione	20
Art. 56 Elezione del Preside di Facoltà	21
Art. 57 Competenza del Preside di Facoltà	21
Sezione 4. Sezioni e Dipartimenti	21
Art. 58 Compiti e organizzazione	
Art. 59 Composizione	
Sezione 5. Consiglio Accademico	21
Art.60	
5. L'ISTITUTO di RICERCA	23
Art. 61 Nome e scopo	
Tit. 02 Oiganizzazioiic	
6. VITA ACCADEMICA	24
Preambolo	24
Sezione 1: Regolamento degli studi	24
Art. 63 Regolamento degli studi	
Art. 64 Competenze delle facoltà	
Art. 65 Lingue d'insegnamento	
Art. 66 Esami	24
Sezione 2: Gradi e titoli	25
Art. 67 Gradi accademici, titoli accademici, diplomi e titoli di formazione contin	ıua25
Sezione 3. Principi etici	25
Art. 68 Libertà di insegnamento e di ricerca	
Art. 69 Partecipazione	
Art. 70 Non discriminazione e uguaglianza	
Art. 71 Sviluppo sostenibile	
Art. 72 Cooperazione	
Art. 73 Garanzia di qualità	
Art. 74 Comunicazione	
Art. 75 Protezione dei dati	26

5	Sezione 4. Rispetto dell'ordine accademico	27
	Art. 76 Rispetto dell'ordine accademico	
	Art. 77 Reati contro l'ordine universitario in generale	
	Art. 78 Violazione del principio di correttezza scientifica e frode all'esame	
	Art. 79 Misure e sanzioni	
7.	RICORSI LEGALI	29
	Art. 80 Procedura di reclamo	29
	Art. 81 Motivi dedotti dinanzi alla Commissione di ricorso di Domuni-Universitas	20

Il Senato di Domuni-Universitas adotta quanto segue l'8 giugno 2021

MISSIONE

Due sono i fenomeni che hanno portato nel 1998 alla fondazione di Domuni Universita la globalizzazione, che ha trasformato il mondo in un villaggio globale, e la possibilità dell'utilizzo degli strumenti di Internet per la formazione a distanza. La grande flessibilità di internet permette a tutti coloro che lo vogliano, di studiare ovunque si trovino e quando ne abbiano la possibilità. Questo ha aperto l'accesso della formazione anche a coloro che vivono lontani da centri universitari e che a causa dei loro impegni lavorativi e familiari non ne avrebbero avuto accesso. Lo scopo proprio di Domuni-Universitas è far proprio nel senso più pieno questa "innovazione rivoluzionaria" e creare una pedagogia rinnovata utilizzando i molteplici mezzi offerti dalle piattaforme didattiche in continua evoluzione. Domuni-Universitas intende concentrare i propri sforzi per creare un forte valore aggiunto in termini pedagogici, utilizzando questi strumenti innovativi.

L' insegnamento e la ricerca si svolgono online, sulla piattaforma di formazione a distanza Domuni-Universitas, questi spazi collaborativi on line costituiscono la comunità di studio e di ricerca propria dell'Università.

Analogamente agli edifici fisici, questi spazi online sono i luoghi dove insegnanti e studenti possono studiare, incontrarsi e lavorare, accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

La tecnologia utilizzata, le risorse mobilitate, il pubblico, sono proprie della rete. Internet favorisce un'organizzazione in cui ogni elemento beneficia di una grande autonomia. I valori della libertà e della democrazia sono quindi intrinseche alla tecnologia utilizzata e agli insegnamenti che vengono offerti.

La formazione interculturale e multidisciplinare alla libertà di pensiero e di espressione, l'insegnamento e la ricerca richiedono un'organizzazione pienamente democratica. Questo statuto, che potrà evolvere e adattarsi, ha lo scopo di formalizzare questa democrazia universitaria partecipativa.

L'Ordine dei Frati Predicatori può essere all'altezza della sfida lanciata dalle nuove tecnologie. Fin dalle sue origini l'Ordine ha fatto della formazione una priorità. Inoltre, ha dato inizio a una forma di democrazia integrale che il suo diritto sempre in evoluzione (le sue "Costituzioni") ha conservato per otto secoli.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1: Statuto

Art. 1 Statuto

- 1. Domuni-Universitas è una persona giuridica, di diritto privato, di tipo associativo e autonoma nei limiti della legge.
- 2. Essa è organizzata in conformità al presente statuto.

Art. 2 Un'università online

- 1. Domuni-Universitas si propone di offrire una formazione universitaria di qualità, a distanza, via Internet, agli studenti di tutto il mondo, fondandosi sulla rete intellettuale dell'Ordine dei Frati Predicatori, ma senza un'esclusività, bensì associandosi a tutti coloro che desiderano collaborare ad essa.
- Domuni-Universitasé organizzata democraticamente, secondo i valori della libertà di insegnamento e di ricerca, come nella tradizione dell'Ordine dei Frati Predicatori.

Sezione 2. Compiti essenziali

Art. 3 Insegnamento

- 1. Domuni-Universitas offre un insegnamento online e/o in presenza, al fine di trasmettere conoscenze, sviluppare competenze metodologiche, nonché un senso critico ed etico.
- 2. Domuni-Universitas offre corsi in diverse lingue e discipline. Forma un insieme indissociabile, l'interdisciplinarità e l'interculturalità sono ricercate.

Art. 4 Ricerca

- 1. Domuni-Universitas svolge attività di ricerca di base e di ricerca applicata. Attraverso la sua organizzazione in rete, mette in contatto studenti e ricercatori con le istituzioni partner coinvolte nella società, al fine di promuovere la ricerca applicata in particolare.
- 2. Diffonde i risultati della ricerca attraverso vari canali di comunicazione: insegnamento, riviste scientifiche, banche dati, pubblicazioni cartacee e digitali, risorse ad accesso aperto e qualsiasi altro mezzo appropriato. Organizza simposi e giornate di studio.
- 3. I ricercatori si assumono la responsabilità etica della loro ricerca.
- 4. La ricerca è organizzata attraverso il Domuni Research Institute (DRI). Il DRI è disciplinato da un proprio statuto.

Art. 5 Apprendimento permanente

- 1. Domuni-Universitas offre diverse forme di apprendimento permanente, promuovendo in particolare la flessibilità nell'insegnamento e nella ricerca, nel tempo e nello spazio, al fine di renderle accessibili al maggior numero di persone (persone impegnate nella vita professionale e familiare, persone con disabilità, persone in situazione di precarietà).
- 2. Questa flessibilità è accompagnata da un sistema di borse di studio, per permetterne l'accessibilità e la fruizione.

Art. 6 Innovazione

- 1. Per sua stessa natura, Domuni-Universitas partecipa al trasferimento di conoscenze e tecnologie in una situazione di transizione digitale. Sviluppa un'ingegneria pedagogica adattata e innovativa.
- 2. A tal fine, Domuni-Universitas può fornire servizi, a pagamento o non, a istituzioni pubbliche o private che desiderano beneficiare delle sue competenze in questo settore. Tali servizi devono essere a beneficio dell'insegnamento o della ricerca.

Art. 7 Promozione dei giovani

Domuni-Universitas prepara la prossima generazione di scienziati per la ricerca e l'insegnamento.

2. LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Sezione 1. Organi accademici

Art. 8 Definizione

- 1. Gli organi accademici sono:
 - Le facoltà
 - Il corpo studentesco
 - Il corpo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico
- 2. Gli incaricati di corsi, gli studenti in autoformazione e qualsiasi altra persona che riceve l'insegnamento da Domuni-Universitas senza essere registrata sulla piattaforma d'insegnamento non può appartenere agli organi accademici.

Art. 9 Struttura

- 1. Gli organi universitari eleggono i loro rappresentanti nei vari organi universitari e di facoltà, in conformità al presente statuto.
- 2. Una persona può appartenere ad un solo corpo accademico.
- 3. Il corpo docente comprende professori, assistenti, professori partner e insegnanti.
- 4. Gli studenti, compresi i dottorandi, appartengono sempre al corpo studentesco, anche se svolgono un mandato di insegnamento o di ricerca, o di assistenza tecnica
- 5. I membri del personale pedagogico, amministrativo e tecnico che frequentano i corsi riferiscono al corpo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico.

Sezione 2. La Facoltà

Art. 10 Composizione e missione

- 1. I membri della facoltà comprendono i professori, gli assistenti, i professori partner e i docenti.
- 2. L'educazione a distanza comporta un cambiamento nel ruolo dell'insegnante. Tutti i membri del corpo docente di Domuni-Universitas contribuiscono, a seconda del loro livello, al sistema pedagogico specifico di Domuni-Universitas, secondo lo statuto del corpo docente. Alcuni di loro svolgono compiti di mentore e tutori, all'interno delle facoltà.

Art. 11 Condizioni per l'insegnamento

- 1. Un insegnante deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 3. Essere titolare di un dottorato di ricerca,
 - 4. Avere pubblicazioni scientifiche significative e riconosciute,

- 5. Avere capacità didattiche comprovate, livello universitario
- 6. Partecipare alla comunità scientifica internazionale
- 7. Conoscere le due lingue utilizzate a Domuni-Universitas
- 2. Un professore assistente deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 8. Essere dottore o dottorando dell'ultimo anno
 - 9. Avere delle pubblicazioni scientifiche
 - 10. Avere capacità di insegnamento durante l'apprendimento...
 - 11. Conoscere le due lingue utilizzate a Domuni-Universitas
- 3. Un insegnante partner soddisfa i seguenti requisiti:
 - Essere un professore a tempo pieno, in un'istituzione universitaria partner, avendo firmato un accordo con Domuni-Universitas e partecipando ad un percorso di studio comune.
- 4. L'insegnante deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 12. Avere una Laurea (Master)
 - 13. Avere capacità di insegnamento
 - 14. Poter insegnare in uno o più corsi
 - 15. Conoscenza di due lingue utilizzate a Domuni-Universitas
- 5. Un incaricato dei corsi deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - Avere una Laurea (Master)
 - Avere capacità di insegnamento
 - Poter insegnare in uno o più corsi.

Art. 12 Approvazione di nuovi docenti

- 1. A causa della natura specifica di Domuni-Universitas, ogni candidato a diventare membro di una facoltà deve presentare alla facoltà un progetto di corso o seminario che sia conforme agli standard pedagogici di Domuni-Universitas.
- 2. L' insegnamento è ammesso per la prima volta per un periodo di almeno 12 mesi. Il candidato diventa docente. Questo periodo può essere rinnovato a tempo indeterminato.
- 3. L'approvazione di un docente è responsabilità di ciascuna facoltà.
- 4. Ogni facoltà, nel proprio consiglio di facoltà, valuta e vota l'approvazione dei suoi nuovi membri, definisce il loro ruolo e lo propone al Rettore. Questo voto richiede la maggioranza semplice.
- 5. Il titolo di professore, professore assistente, professore partner e incaricato di corsi di Domuni-Universitas non implica un contratto di lavoro dipendente.

Art. 13 Doveri dei membri del corpo docente

- 1. Un professore deve, in linea di principio, insegnare in un minimo di 5 corsi per anno accademico, o equivalente.
- 2. Si assume la piena responsabilità pedagogica del corso (valutazioni, supervisione), a meno che il rettorato non conceda un'esenzione eccezionale.
- 3. Un professore deve indicare la sua appartenenza a Domuni-Universitas nel suo lavoro di ricerca e negli interventi accademici.
- 4. Un professore deve pubblicare regolarmente i risultati delle sue ricerche.

Art. 14 Attività

- 1. Il professore assume le sue funzioni dal 1° settembre al 15 luglio di ogni anno accademico.
- 2. Qualsiasi interruzione volontaria dell'attività didattica durante questo periodo è soggetta all'autorizzazione del decano.

Art. 15 Docenti

Gli incaricati dei corsi sono assunti dal Rettorato, su proposta dei docenti, per un numero specifico di corsi.

Sezione 3. Il corpo studentesco

Art. 16 Studenti ordinari e studenti esterni

- 1. Gli studenti ordinari sono:
 - a. Iscritti alla piattaforma didattica per un corso accademico o un corso di
 - b. sono tecnicamente attivi
- 2. Gli studenti esterni sono
 - a. Iscritti ad un corso di autoapprendimento, senza accesso alla piattaforma didattica non beneficiano di alcun monitoraggio, supervisione educativa o valutazione
- 3. I soli studenti ordinari costituiscono il corpo studentesco.

Sezione 4. Il corpo docente, amministrativo e tecnico

Art. 17 Compiti

- 1. Il personale pedagogico, amministrativo e tecnico svolge i compiti pedagogici, amministrativi o tecnici necessari al funzionamento delle facoltà.
- 2. È il responsabile dell'organizzazione delle convalide (compiti a casa, esami, supporto) e degli archivi, sotto l'autorità della Segreteria Generale.

- 3. Il personale pedagogico, amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale svolge i suoi compiti a beneficio dell'intera comunità universitaria.
- 4. Il personale docente è coinvolto nell'insegnamento e nella ricerca, nella supervisione degli studenti.

3. GOVERNANCE

Sezione 1. Il Senato

Art. 18 Composizione

- 1. Il Senato è l'organo deliberativo di Domuni-Universitas, metà dei suoi membri sono rappresentanti eletti degli organi universitari e metà sono rappresentanti esterni delle associazioni fondatrici. I delegati sono eletti per un mandato di quattro anni.
- 2. I rappresentanti eletti sono: 4 rappresentanti di facoltà (esclusi i presidi), 1 rappresentante degli studenti, 1 rappresentante del personale accademico, amministrativo e tecnico.
- 3. Rappresentanti delle associazioni fondatrici: 2 membri di Domuni Svizzera, 2 membri di Domuni (Francia), 2 membri di Domuni-Europa (Belgio).

Art. 19 Ufficio

Il Senato si autoregolamenta. Elegge il suo Presidente, il Vicepresidente e il Segretario per un mandato rinnovabile di due anni. Il Presidente non può essere uno studente.

Art. 20 Elezione dei rappresentanti dei docenti

- 1. I rappresentanti dei professori in Senato sono eletti per quattro anni dall'assemblea generale del corpo dei professori.
- 2. Le modalità dell'elezione sono stabilite nello statuto del corpo docente.

Art. 21 Elezione del rappresentante degli studenti

- 1. Il rappresentante degli studenti al Senato è eletto per un mandato di quattro anni dal corpo studentesco.
- 2. Le modalità dell'elezione sono stabilite dallo statuto del corpo studentesco.

Art. 22 Elezione del rappresentante del personale pedagogico, amministrativo e tecnico

- 1. Il rappresentante del personale pedagogico, amministrativo e tecnico del Senato è eletto per quattro anni dall'organo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico.
- 2. Le modalità dell'elezione sono determinate dallo statuto del corpo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico.

Art. 23 Convocazione

- 1. Il Presidente convoca il Senato almeno una volta all'anno.
- 2. Egli è inoltre tenuto a convocarlo quando tre senatori ne facciano richiesta, indicando le questioni da trattare.

Art. 24 Ospiti

- 1. Quando il Senato delibera su una questione che riguarda specificamente una facoltà, il Preside della Facoltà può essere invitato a partecipare alla sessione con funzioni consultive. Il decano può essere assistito da un collega o, se necessario, essere rappresentato.
- 2. Il Presidente può, su richiesta del Senato o di sua iniziativa, invitare altre persone.

Art. 25 Voto

- 1. La votazione avviene per alzata di mano. Ogni membro presente può richiedere una votazione a scrutinio segreto.
- 2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
- 3. Le astensioni o le schede bianche non contano.

Art. 26 Elezioni

- 1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a meno che il Senato non decida diversamente.
- 2. Ogni carica da instituire sarà votata separatamente, a meno che il Senato non decida di utilizzare un voto di lista.
- 3. E richiesta la maggioranza assoluta, ma nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27 Poteri e doveri del Senato

- 1. Il Senato approva gli statuti di Domuni-Universitas, le facoltà, gli organi ed eventuali testi statutari nonché le relazioni annuali e quinquennali del Rettore.
- 2. Il Senato elegge il Rettore. L'elezione è confermata da un voto segreto del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Domuni (SIRET 42247252200016). Il Senato approva il/i Vicerettore/i su proposta del Rettore.
- 3. Garantisce la libertà accademica.
- 4. Fa raccomandazioni generali al Rettorato.
- 5. Valuta regolarmente, in tutto o in parte, le attività e il funzionamento di Domuni-Universitas, in collaborazione con il Rettorato.

Art. 28 Onorificenze

- 1. Su proposta di tre dei suoi membri, il Senato può conferire il titolo di Senatore onorario.
- 2. Può inoltre, su proposta del Rettorato o di almeno dieci membri del corpo docente, concedere il titolo di membro onorario di Domuni-Universitas.
- 3. La concessione di questi titoli richiede una maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 29 Verbale

- 1. Di ogni riunione viene redatto un verbale.
- 2. Il verbale è firmato dall'autore.

Sezione 2. Il Rettorato

Art. 30 Composizione

- 1. L'ufficio del Rettore è composto dal Rettore e da uno o più Vicerettori scelti/e dal Rettore e approvati/e dal Senato.
- 2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni con funzioni consultive. Il Direttore delle Comunicazioni è adeguatamente coinvolto nelle deliberazioni.
- 3. Il Rettorato ne regola l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 31 Elezione ed entrata in carica

- 1. Il Rettore è eletto sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica ed entra in carica il 1° settembre.
- 2. Il periodo di carica del/i Vicerettore/i coincide con quello del Rettore.
- 3. Il mandato del Rettore è di cinque anni.

Art. 32 Poteri aggiuntivi

Il Rettorato:

- a) adotta regolamenti e direttive;
- b) esercita i poteri conferiti a Domuni-Universitas dall'Associazione Domuni-Svizzera, con facoltà di delega scritta;
- c) conclude accordi;
- d) supervisiona tutte l'organizzazione di Domuni-Universitas;
- e) crea, modifica e cancella delle posizioni in organico;
- f) gestisce l'organizzazione di Domuni-Universitas;
- g) convocare la Conferenza dei Presidi di Facoltà;
- h) redige il rapporto annuale di Domuni-Universitas;
- i) organizza l'archivio di Domuni-Universitas, con il supporto della Segreteria Generale;
- j) regola le competenze decisionali e il potere di firma.

Sezione 3. Rapporti tra le Facoltà e l'Amministrazione Generale

Art. 33 Principi dell'organizzazione

1. Domuni-Universitas ha come organi centrali, il Rettorato che ha una segreteria generale.

- Domuni-Universitas è suddivisa in facoltà.
 Una facoltà è creata o abolita dal Senato, su proposta del Rettore.
- 3. Le facoltà possono comprendere dipartimenti geografici o tematici. Alcuni dipartimenti sono trasversali.
- 4. Il Rettorato può porre alcune aree speciali sotto la responsabilità di diverse facoltà.
- 5. Il Rettorato regola l'organizzazione dell'amministrazione centrale. Crea i servizi e gli organismi necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 34 Personale

Il Rettorato é responsabile per le assunzioni ai sensi della legislazione. Garantisce il comportamento del personale a tutti i livelli. I dettagli sono stabiliti nel regolamento del Senato.

Art. 35 Finanze, imposte e tasse

Il finanziamento e la pianificazione finanziaria di Domuni-Universitas sono di competenza del Rettore. I dettagli sono stabiliti in un regolamento del Senato.

Art. 36 Prestazioni a favore di Domuni-Universitas

- 1. Domuni-Universitas e i suoi membri, così come le facoltà, le sezioni, hanno il diritto di richiedere e accettare prestazioni in denaro, in natura o sotto forma di servizi da istituzioni di diritto pubblico, persone di diritto privato, organizzazioni o società per l'adempimento dei loro compiti e lo sviluppo di Domuni-Universitas.
- 2. In questo quadro, essi rispettano i principi del presente Statuto e garantiscono in particolare la libertà di insegnamento e di ricerca.
- 3. E' vitato accettare il supporto di istituzioni di diritto pubblico, persone di diritto privato, organizzazioni o società quando potrebbero danneggiare la credibilità o l'immagine di Domuni-Universitas.
- 4. Le donazioni fatte ai fondi propri di Domuni-Universitas, alle facoltà, alle sezioni, sono gestite dal dipartimento finanziario di Domuni-Universitas. In via eccezionale, il Rettorato può delegare il potere di gestire le donazioni alle facoltà e alle sezioni, previa consultazione con l'associazione beneficiaria.
- 5. Quando lo scopo di una donazione per uno scopo specifico è stato raggiunto o non è più raggiungibile, il ricevente decide, nell'ambito della legge e d'accordo con il Rettorato e per quanto possibile con i donatori, sull'assegnazione del saldo, che deve servire gli interessi di Domuni-Universitas.
- 6. I dettagli sono regolati da direttive del Rettorato.

Art. 37 Proprietà intellettuale

- 1. Le invenzioni fatte dai dipendenti di Domuni-Universitas nel corso della ricerca presso Domuni-Universitas appartengono a Domuni-Universitas; sono fatti salvi gli obblighi contrattuali contrari.
- 2. I dipendenti di Domuni-Universitas che, nel corso della creazione di opere protette dal diritto d'autore e su cui detengono tale diritto, hanno utilizzato

- l'infrastruttura o il personale di Domuni-Universitas e hanno percepito un reddito significativo dalle loro opere pagano un corrispettivo all' Università.
- 3. I dettagli possono essere regolati in direttive del Rettorato.
- 4. Queste linee guida possono anche prevedere che i dipendenti di Domuni-Universitas che partecipano alla creazione di un'opera protetta dal diritto d'autore abbiano diritto a una quota adeguata dell'utile netto corrispondente.

Sezione 4. Amministrazione generale

Art. 38 Amministrazione e struttura

- 1. Il Rettore è responsabile dell'amministrazione generale di Domuni-Universitas.
- 2. Il rettorato ha una segreteria generale. I dipartimenti e le altre unità organizzative dell'amministrazione generale sono annessi alla segreteria generale.
- 3. Il rettorato stabilisce in dettaglio la struttura dell'amministrazione generale.

Art. 39 Principi di amministrazione

- 1. Il Rettore, il Vicerettore e il Segretario Generale fissano gli obiettivi per l'Amministrazione Generale e le sue singole unità e ne definiscono le priorità.
- 2. Valutano le prestazioni e monitorano periodicamente gli obiettivi che si sono prefissati.
- 3. Essi garantiscono un'accurata selezione dei dipendenti e la loro ulteriore formazione.

Art. 40 Regolamento delle riunioni

Il regolamento delle riunioni non può derogare alle seguenti disposizioni:

- 1. Il quorum è costituito dalla metà dei membri aventi diritto di voto.
- 2. Una sessione può essere tenuta sia di persona sia a distanza per via telematica.
- 3. Nessuna decisione può essere presa su un punto che non è all'ordine del giorno, a meno che i membri presenti non decidano all'unanimità di modificarlo all'inizio della riunione.
- 4. Ogni membro ha un solo voto; non è vincolato da istruzioni.
- 5. Ogni membro può fare proposte.
- 6. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali, le deliberazioni sono riservate per quanto riguarda il loro oggetto e il loro esito;
- 7. I membri non possono partecipare alle deliberazioni o votare su questioni che riguardano i loro interessi personali o quelli dei loro congiunti. Tuttavia, devono essere ascoltati in anticipo.

Sezione 5. La Conferenza dei Presidi di Facoltà

Art. 41 Convocazione

Almeno una volta ogni semestre, il Rettore invita i presidi di facoltà ad una conferenza congiunta con i membri del Rettorato.

Art. 42 Poteri

- 1. La conferenza dei presidi si occupa di importanti temi riguardanti la strategia e lo sviluppo di Domuni-Universitas in vista delle decisioni degli organi competenti di Domuni-Universitas.
- 2. Il Rettore invia una proposta di ordine del giorno ai presidi/alle presidi di facoltà almeno dieci giorni lavorativi prima della data della conferenza. I presidi/ le presidi hanno il diritto di proporre argomenti all'ordine del giorno.

4. LE FACOLTÀ

Sezione 1: Funzionamento delle facoltà

Art. 43 Missione

Le facoltà sono responsabili dell'insegnamento e della ricerca. Sono responsabili di assicurare la prossima generazione di scienziati e contribuiscono alla formazione continua a livello universitario.

Art. 44 Statuto

- 1. Le facoltà sono organizzate secondo gli statuti che si danno.
- 2. Gli statuti delle unità didattiche e di ricerca, in particolare delle facoltà e delle sezioni, sono approvati dal Rettorato e ratificati dal Senato.

Art. 45 Composizione

- 1. Appartengono a una facoltà:
 - a) i membri del corpo docente ad essa collegati;
 - b) gli incaricati di corsi ad esso collegati;
 - c) gli studenti iscritti;
 - d) il personale docente amministrativo e tecnico ad esso collegato.
- 2. Gli studenti regolari o in visita che seguono corsi in più di una facoltà appartengono alla facoltà del loro indirizzo di studio principale.

Art. 46 Organi

- 1. Gli organi di una facoltà sono:
 - a) il Consiglio di Facoltà;
 - b) il Rettore;
- 2. Lo statuto della facoltà nomina un responsabile per ciascuno dei seguenti settori: insegnamento, ricerca, formazione permanente, il passaggio generazionale.

Art. 47 Struttura

- 1. Le facoltà possono essere organizzate in sezioni, dipartimenti.
- 2. Le facoltà possono mettere in comune le risorse attraverso sezioni, dipartimenti o istituti di ricerca comuni.
- 3. Le sezioni, i dipartimenti e gli istituti dipendono amministrativamente dal rettorato.
- 4. Le sezioni sono poste sotto la responsabilità di un coordinatore di sezione che riferisce amministrativamente al rettorato.

Art. 48 Bilancio

- 1. Il budget di ogni facoltà è stabilito annualmente dal rettorato in collaborazione con il preside, secondo una gestione dinamica dello sviluppo della facoltà.
- 2. Le procedure per la preparazione e l'esecuzione del bilancio annuale, nonché la rendicontazione, sono specificate nello statuto della Facoltà.
- 3. Il budget annuale tiene conto del numero di iscrizioni durante l'anno fermo restando che, a causa dello scaglionamento degli studi, le iscrizioni vengono contate una sola volta. Essa tiene conto anche dello sviluppo dell'insegnamento e della ricerca, delle attività di pubblicazione e delle possibili dotazioni.
- 4. Tiene conto dei corsi futuri, degli obiettivi di ricerca (supervisione di tesi di laurea, tesi, colloqui, ecc.) e delle pubblicazioni (numero di libri).
- 5. La retribuzione del preside può essere indicizzata in base al numero di studenti, libri, master, dottorati, colloqui, ecc.
- 6. 6. Il compenso dei professori, tutti i tipi di onorari e servizi, nonché qualsiasi accordo in materia pecuniaria nei confronti di un'istituzione partner sono gestiti dalla Segreteria Generale, sotto l'autorità del rettorato.
- 7. I bilanci sono redatti annualmente o semestralmente al 31 dicembre e al 30 giugno.

Art. 49 Rapporti delle Facoltà con il Rettorato e il Senato

Nelle materie di competenza del Senato o del Rettorato che riguardano specificamente una facoltà, quest'ultima viene consultata e ha il diritto di fare proposte.

Sezione 2. Il Consiglio di Facoltà

Art. 50 Organizzazione

La Facoltà è amministrata da un consiglio eletto, presieduto da un preside, eletto dal Consiglio di Facoltà.

Art. 51 Composizione

- 1. Siedono nel Consiglio di Facoltà (0-100 studenti)
 - a) 3 membri di facoltà;
 - b) un rappresentante del corpo studentesco;
 - c) un rappresentante del personale docente, amministrativo e tecnico.
- 2. Siedono nel Consiglio di Facoltà (da 100 a 800 studenti)
 - a) 5 membri di facoltà;
 - b) un rappresentante del corpo studentesco;
 - c) due rappresentanti del personale docente, amministrativo e tecnico.
- 3. Siedono nel Consiglio di Facoltà (da 800 studenti a più)
 - a) 10 membri di facoltà;
 - b) 2 rappresentanti del corpo studentesco;

- c) due rappresentanti del personale docente, amministrativo e tecnico.
- 4. I professori di un'altra facoltà, sezione, dipartimento o istituto interdipartimentale, nonché qualsiasi docente, possono essere invitati a partecipare alle sessioni con funzioni consultive ai fini delle sessioni che li riguardano.
- 5. I professori partner, i rappresentanti delle istituzioni partner esterne sono invitati a partecipare alle sessioni per le materie che li riguardano, con funzioni consultive.

Art. 52 Convocazione

- 1. Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa e su invito del Preside. Può deliberare validamente solo se la metà dei membri è presente o rappresentata. Un membro può ricevere solo una delega da un membro assente.
- 2. La sessione può essere tenuta di persona o a distanza per via telematica.
- 3. Il Consiglio di Facoltà si riunisce quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta, indicando l'ordine del giorno.

Art. 53 Foro competente

Il Consiglio di Facoltà delibera su tutte le questioni di Facoltà, in particolare:

- 1. adottalo statuto della facoltà e il regolamento applicabile a tutta la facoltà previa approvazione del rettorato;
- 2. propone i programmi di studio al rettorato e supervisiona la qualità dell'insegnamento e della ricerca;
- 3. definisce le principali linee d'azione della facoltà per l'insegnamento e la ricerca;
- 4. propone accordi tra Domuni-Universitas e altre università, nella misura in cui riguardano la vita della facoltà;
- 5. propone al rettorato la conclusione di contratti di ricerca con altre istituzioni pubbliche o private;
- 6. elegge il consiglio di facoltà e il Preside;

Art. 54 Poteri esclusivi

Le delibere d'esame e il rilascio dei diplomi sono riservati esclusivamente ai docenti.

Sezione 3. Il Preside di Facoltà

Art. 55 Funzione

- 1. Il preside è a capo della facoltà.
- 2. Può essere assistito da uno o più Vicepresidi eletti dal Consiglio di Facoltà tra i docenti. Un membro del Rettorato non può essere eletto.

Art. 56 Elezione del Preside di Facoltà

- 1. Il Preside è eletto tra i professori o i professori aggiunti. Un membro del Rettorato non può essere eletto Preside di Facoltà.
- 2. Il Rettorato conferma l'elezione.
- 3. Il Preside di Facoltà eletto per almeno due anni; può essere rieletto.
- 4. Entra in carica il 1° luglio.

Art. 57 Competenza del Preside di Facoltà

- 1. Il preside è il capo della facoltà.
- 2. Presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le decisioni.
- 3. Rappresenta la facoltà, con potere di sostituzione.

Sezione 4. Sezioni e Dipartimenti

Art. 58 Compiti e organizzazione

- 1. Una facoltà può essere organizzata in più sezioni o dipartimenti.
- 2. Compito del rettorato è la creazione di una nuova sezione o dipartimento. Analogamente, la chiusura di una sezione o di un dipartimento è di competenza del rettorato.
- 3. Una sezione o un dipartimento è coordinato dal coordinatore della sezione che ne assicura lo sviluppo e il corretto funzionamento secondo le specifiche predefinite.

Art. 59 Composizione

Appartengono a una sezione o a un dipartimento:

- 1. I membri della facoltà che ivi svolgono la maggior parte del loro insegnamento.
- 2. I docenti incaricati.

Sezione 5. Consiglio Accademico

Art.60

- 1. Ogni semestre si riuniscono i consigli di facoltà, con il rettorato (che lo presiede) e la segreteria generale, come "Consiglio accademico". Il Consiglio accademico vota i piani di studio annuali e approva i nuovi corsi.
- 2. Il Consiglio Accademico approva i progetti accademici/pedagogici faccia a faccia comuni alle tre facoltà (sessioni di studio, giornate di studio, ecc.).

- 3. Raccoglie progetti di ricerca ed editoriali
- 4. Se necessario, si riunisce come commissione disciplinare.
- 5. Prende atto del lavoro della Commissione Qualità

5. L'ISTITUTO di RICERCA

Art. 61 Nome e scopo

L'Istituto di Ricerca Domuni (D.R.I) è l'istituto di ricerca multilingue di Domuni-Universitas. L'obiettivo è quello di creare un centro di eccellenza scientifica all'interno di Domuni-Universitas, sviluppando gli approcci dei gruppi di ricerca che compongono il D.R.I. in uno spirito di multiculturalità e varietà di discipline.

Art. 62 Organizzazione

L'Istituto di Ricerca Domuni D.R.I. dipende dal rettorato, è regolata da un proprio statuto.

6. VITA ACCADEMICA

Preambolo

Gli studi sono organizzati in cicli secondo gli standard di Bologna (primo ciclo, secondo ciclo, terzo ciclo), (laurea, master, dottorato). Sono specificati nel regolamento dello studio.

Sezione 1: Regolamento degli studi

Art. 63 Regolamento degli studi

Il regolamento degli studi organizza i corsi di formazione che portano al rilascio dei diplomi, sotto l'autorità del Vicerettore per gli Studi e le Ricerche. Essi specificano:

- 1. la struttura generale degli studi, le prestazioni di studio da fornire e la valutazione dei servizi, nel rispetto delle norme generali;
- 2. la normale durata degli studi e i termini da rispettare;
- 3. le qualifiche ottenute al termine dei programmi di studio.

Art. 64 Competenze delle facoltà

- 1. Sono di competenza delle facoltà:
 - a) la preparazione dei programmi di studio;
 - b) l'aggiornamento del regolamento degli studi;
 - c) la proposta di nuovi corsi di studio;
 - d) le deliberazioni delle giurie incaricate degli esami;
 - e) il rilascio di titoli accademici;
 - f) l'attribuzione di dottorati ad honorem;
 - g) il rilascio di diplomi di istruzione e formazione continua e dei titoli corrispondenti.
- 2. La delega a sezioni o dipartimenti è possibile nel caso del comma 1, lettere a) e c).

Art. 65 Lingue d'insegnamento

- 1. Le lingue d'insegnamento sono il francese, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco e l'italiano.
- 2. Possono essere introdotte altre lingue d'insegnamento.

Art. 66 Esami

Il regolamento degli esami è un documento generale applicabile a tutte le Domuni-Universitas. Specifica l'organizzazione degli esami per gli studenti e per tutto il personale di Domuni-Universitas responsabile della loro organizzazione. Accompagna il regolamento di studio di ogni corso.

Sezione 2: Gradi e titoli

Art. 67 Gradi accademici, titoli accademici, diplomi e titoli di formazione continua

- 1. I titoli accademici sono Bachelor (Laurea), Master (Laurea Specialistica) e Dottorato.
- 2. I diplomi di formazione continua comprendono il Certificato di studi avanzati (CAS) (tra 5 e 18 ECTS), il Diploma di studi avanzati (DAS) (da 25 a 35 ECTS), che richiede una laurea triennale, e il Master of Advanced Studies (MAS) (da 60 a 70 ECTS), che richiede una laurea magistrale
- 3. L'Amministrazione generale si occupa del registro dei laureati.

Sezione 3. Principi etici

Art. 68 Libertà di insegnamento e di ricerca

- 1. La libertà di insegnamento e di ricerca è garantita.
- Questa libertà si esercita nell'ambito della missione di Domuni-Universitas, dei piani di studio, della pianificazione pluriennale, degli accordi di servizio e delle decisioni strategiche.

Art. 69 Partecipazione

- 1. I membri del corpo docente, gli studenti, il personale amministrativo e tecnico hanno il diritto di partecipare ai sensi del presente statuto.
- 2. Le facoltà partecipano alle decisioni di Domuni-Universitas, secondo il presente statuto.

Art. 70 Non discriminazione e uguaglianza

- 1. Si applica il principio di non discriminazione.
- 2. Domuni-Universitas promuove attivamente l'uguaglianza di genere, adottando una riflessione comune e azioni specifiche.
- 3. Domuni-Universitas assicura un'equa rappresentanza di donne e uomini nella comunità accademica.

Art. 71 Sviluppo sostenibile

- 1. Grazie alla sua natura digitale, Domuni-Universitas assicura un equilibrio tra gli aspetti ambientali e socioeconomici nelle sue operazioni.
- 2. Nell'insegnamento e nella ricerca, Domuni-Universitas intende creare una riflessione per lo sviluppo sostenibile della società.

Art. 72 Cooperazione

- 1. Domuni-Universitas collabora con terzi nell'insegnamento e nella ricerca.
- 2. Domuni-Universitas è al centro di una rete di istituti di insegnamento e di ricerca di carattere internazionale, plurilingue e interculturale.
- 3. Domuni-Universitas promuove lo scambio di studenti, docenti e ricercatori dalla Svizzera e dall'estero.

Art. 73 Garanzia di qualità

- 1. Domuni-Universitas garantisce l'alta qualità dei suoi servizi nell'adempimento dei suoi compiti.
- 2. La qualità è sviluppata, assicurata e controllata a tutti i livelli e in tutte le aree di attività attraverso un processo di monitoraggio.
- 3. La garanzia di qualità si basa su criteri riconosciuti e standard internazionali.
- 4. Domuni-Universitas destina mezzi adeguati al perseguimento dell'obiettivo della qualità.
- 5. I principi dell'etica scientifica sono vincolanti per tutti i membri della comunità accademica.
- 6. La Commissione per la garanzia della qualità è la Commissione permanente, istituita dal Rettorato, per tutto il suo mandato. La Commissione per la garanzia di qualità, disciplinata da un proprio regolamento, sviluppa i principi per la gestione della garanzia di qualità di Domuni-Universitas e supervisiona tutti i compiti e le missioni inerenti all'attuazione della strategia della qualità istituzionale. La Commissione per l'assicurazione della qualità è assistita dal Servizio di gestione della qualità nella sua gestione quotidiana.

Art. 74 Comunicazione

- 1. La comunicazione interna ed esterna di Domuni-Universitas è adeguata, veloce, aperta e trasparente.
- 2. I verbali e gli altri documenti sono accessibili a tutti coloro che hanno partecipato alle riunioni.
- 3. La segretezza delle deliberazioni può essere imposta in alcuni casi.

Art. 75 Protezione dei dati

Nello svolgimento dei loro compiti, i membri della comunità accademica rispettano la protezione dei dati, in particolare dei dati personali (Legge RS35-1) e secondo la RGPD (Regolamento UE n. 2016/679).

Sezione 4. Rispetto dell'ordine accademico

Art. 76 Rispetto dell'ordine accademico

I membri della comunità universitaria e le persone che utilizzano i locali, le strutture o i programmi informatici di Domuni-Universitas o il terreno di Domuni-Universitas devono rispettare l'ordine universitario.

Art. 77 Reati contro l'ordine universitario in generale

Qualsiasi persona che, intenzionalmente o per negligenza grave:

- a) ostacola la libertà di insegnamento e di ricerca, la libertà di espressione o di informazione;
- b) perturba gravemente o ripetutamente o impedisce il corretto svolgimento degli studi, lavoro scientifico o insegnamento;
- c) perturba gravemente gli organi o le istanze di Domuni-Universitas o i membri della comunità universitaria o un'altra persona attiva per Domuni-Universitas nel momento dello svolgimento del loro compito o mandato;
- d) offende gravemente un membro della comunità accademica;
- e) perturba o impedisce e le attività negli edifici universitari;
- f) utilizza i siti web, in particolare il sito web pubblico e la piattaforma didattica, i locali, le strutture e i terreni di Domuni-Universitas per svolgere attività o fare dichiarazioni contrarie alla legge, in particolare quelle attività che sono offensive per la personalità o discriminatorie o sessiste;
- g) mette in pericolo o ferisce persone nell' Università;
- h) mette in pericolo o danneggiare edifici, strutture o terreni universitari, entra illegalmente o con la forza;
- i) commette o prepara atti punibili penalmente in campo accademico o contro membri della comunità accademica.

Art. 78 Violazione del principio di correttezza scientifica e frode all'esame

- 1. È ugualmente considerato una violazione all'ordine accademico anche la trasgressione intenzionale o per negligenza grave del principio di probità scientifica e la frode all'esame, commessa intenzionalmente o per complicità nel commettere tali atti.
- 2. In particolare, la probità scientifica è pregiudicata da chiunque violi le regole generalmente accettate della buona prassi scientifica, che in un'opera scritta pubblichi a proprio nome l'opera e le conoscenze di un'altra persona o la spacci per propria, che presenti un'opera scritta in tutto o in parte da una terza persona, che falsifichi i risultati della ricerca travisando deliberatamente i processi scientifici o fornendo informazioni false.
- 3. In particolare, chiunque, durante gli esami, per proprio vantaggio personale e/o a favore di terzi, utilizzi mezzi o strumenti illeciti, ottenga illegalmente le domande

- d'esame, risponda illegalmente con l'aiuto di terzi o le copi da un terzo, commette una frode all'esame.
- 4. Il Rettorato stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i dettagli e la procedura da seguire in caso di sospetto di violazione del principio di probità scientifica o di frode d'esame.

Art. 79 Misure e sanzioni

- 1. Il Rettore o, in caso di emergenza, il Vicerettore adottano le misure necessarie per mantenere o ripristinare l'ordine accademico.
- 2. Il Rettorato esamina autonomamente le violazioni dell'ordine accademico, procede o meno a svolgere un'indagine e, nel caso, pronuncia sanzioni.
- 3. In caso di violazione del principio di probità scientifica o in caso di frode all'esame, possono essere adottate anche le seguenti misure:
 - a. l'annullamento da parte della facoltà del risultato dell'esame o del lavoro in questione;
 - b. ritiro del titolo da parte del Rettorato.

7. RICORSI LEGALI

Art. 80 Procedura di reclamo

- 1. Lo studente può presentare un reclamo scritto alla Segretariato agli Studi per contestare una valutazione o il risultato di un incarico o di un esame.
- 2. La procedura è la stessa per tutte le facoltà. La procedura è gestita dalla Segreteria Generale.
- 3. In caso di controversia di lunga durata, il reclamo viene portato all'attenzione del Preside o della Preside della Facoltà che può, con il suo Consiglio, decidere.
- 4. Per una memoria o una tesi di laurea, una commissione di ricorso ad hoc può essere nominata dal Rettorato.

Art. 81 Motivi dedotti dinanzi alla Commissione di ricorso di Domuni-Universitas

Le decisioni prese dalla Commissione d'appello di Domuni-Universitas, dal Rettorato, da una facoltà, da un'altra unità didattica e di ricerca, sono soggette a ricorso presso il Senato Accademico.